



IMPOSTA DI SOGGIORNO

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2025 è stata istituita a Peschiera Borromeo l'Imposta di Soggiorno per i turisti e i visitatori che vi soggiornano, è stato approvato il Regolamento dell'imposta di soggiorno che, all'art. 5, ha disciplinato le seguenti Esenzioni ed Agevolazioni

ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento:

1. gli iscritti all'anagrafe dei residenti presso il Comune di Peschiera Borromeo al momento del pernottamento;
2. i minori fino al compimento del 12° anno di età;
3. le persone con una disabilità in possesso di idonea certificazione e un accompagnatore;
4. i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori o chi ne fa le veci. L'esenzione compete unicamente per il soggiorno corrispondente al periodo effettivo delle visite/cure/terapie/ricoveri, indipendentemente dalla durata complessiva del soggiorno stesso. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
5. i soggetti autorizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo vigili del fuoco, militari, protezione civile etc.) dalle competenti autorità pubbliche che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle medesime autorità, per fronteggiare



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

(Città metropolitana di Milano)

Via XXV Aprile, 1 – 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Codice Fisc. 80101570150 – P. IVA 05802370154

situazioni di carattere di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o circostanze di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

6. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
7. il gestore della struttura ricettiva, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva seppure non residenti nel Comune di Peschiera Borromeo.

AGEVOLAZIONI

Al fine della fruizione delle esenzioni di cui sopra, il Comune predispone la necessaria modulistica per le dichiarazioni da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Si avvisa che la mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni sostitutive, ove richieste, determina automaticamente la non applicabilità delle esenzioni.



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

(Città metropolitana di Milano)

Via XXV Aprile, 1 – 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Codice Fisc. 80101570150 – P. IVA 05802370154

IMPOSTA DI SOGGIORNO

TARIFFE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28/02/2025, per l'anno 2025, a partire dal 1° giugno 2025, sono state stabilite le seguenti tariffe:

STRUTTURE RICETTIVE/CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA A PERSONA/PER NOTTE DAL 01/06/2025, PER UN MASSIMO DI 10 NOTTI CONSECUTIVE NELLA STESSA STRUTTURA
Affittacamere, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, immobili destinati alla locazione breve, ostelli, bed and breakfast	Euro 1,50
Alberghi, residenze turistico alberghiere/ residence, campeggi, agriturismi sino a 3 stelle comprese (o classificazioni analoghe)	Euro 2,00
Alberghi, residenze turistico alberghiere/ residence, campeggi, agriturismi 4 stelle e superiori (o classificazioni analoghe)	Euro 2,50

La struttura è tenuta a rilasciare una ricevuta separata per la somma pagata o a indicare sulla fattura la somma corrispondente all'Imposta di Soggiorno.

Il personale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle categorie esentate dal pagamento.



ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento:

1. gli iscritti all'anagrafe dei residenti presso il Comune di Peschiera Borromeo al momento del pernottamento;
2. i minori fino al compimento del 12° anno di età;
3. le persone con una disabilità in possesso di idonea certificazione e un accompagnatore;
4. i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori o chi ne fa le veci. L'esenzione compete unicamente per il soggiorno corrispondente al periodo effettivo delle visite/cure/terapie/ricoveri, indipendentemente dalla durata complessiva del soggiorno stesso. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
5. i soggetti autorizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo vigili del fuoco, militari, protezione civile etc.) dalle competenti autorità pubbliche che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle medesime autorità, per fronteggiare situazioni di carattere di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o circostanze di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
6. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
7. il gestore della struttura ricettiva, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva seppure non residenti nel Comune di Peschiera Borromeo.